



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI**

Assunto il 20/06/2024

Numero Registro Dipartimento 676

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8683 DEL 20/06/2024

Oggetto: Aspettativa senza assegni ai sensi del combinato disposto degli artt. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 (Concretezza nelle Pubbliche Amministrazioni) e 51 del CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il dipendente matr. n. **OMISSIS**, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in servizio presso la **OMISSIS** del Dipartimento **OMISSIS** è risultato vincitore di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia;
- con nota del 18 giugno 2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19 giugno 2024 al n. **OMISSIS** e successiva integrativa prot. n. **OMISSIS** di pari data, ha chiesto di essere collocato in aspettativa senza assegni a decorrere dal **OMISSIS** e sino al **OMISSIS**, in applicazione dell'art. 51 del CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali e dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 (*Concretezza nelle Pubbliche Amministrazioni*);
- con nota prot. n. **OMISSIS** del 19 giugno 2024 il Dirigente Generale competente, in ordine alla richiesta di cui sopra, ha espresso parere favorevole;

VISTI:

- i commi 1 e 5 dell'art. 23-bis (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*) del D. Lgs. n. 165/2001 per come modificato dall'art. 4 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 (*Concretezza nelle Pubbliche Amministrazioni*) che, testualmente, dispongono:
- comma 1: *"In deroga all'art. 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione"*;
- comma 5: *"L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità"*.
- il CCNL 16/11/2022 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal dipendente in ordine a quanto disposto dal comma 5, lett. a) e b), dell'art. 23-bis sopra richiamato;

RILEVATO CHE:

- al dipendente posto in aspettativa non va corrisposto il trattamento economico per tutto il periodo di assenza ma mantiene il diritto alla conservazione del posto, la categoria giuridica ed economica posseduta al momento del collocamento;
- il dipendente riprenderà servizio al termine dell'incarico o ancor prima dello stesso qualora ne venisse fatta esplicita richiesta;
- il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridica ed economica né del trattamento di quiescenza e previdenza;
- è sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge n. 29 del 7 febbraio 1979;

VISTI:

- il T.U. sul Pubblico Impiego approvato con D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;
- il CCNL 16 novembre 2022 per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali";
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 0052969-P-01/07/2022;

VISTI, altresì:

- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale – Abrogazione Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 così come modificata, non in parte qua, dalla DGR n. 717 del 15 dicembre 2023 e DGR 759 del 28 dicembre 2023;
- il DDG n.16682 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Approvazione nuova struttura organizzativa Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane. Regolamento regionale 14 dicembre 2022, n.12";
- la DGR 578/23 e la circolare 567361/23 del Segretariato Generale ad oggetto "D.G.R. n. 578 del 26.10.2023 "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2024";
- la DGR n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- il DDG n. 9492 del 4 luglio 2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Settore "Gestione Giuridica del Personale e Relazioni Sindacali" al Dirigente Avv. Roberta Cardamone;
- il DDG n. n. 4865 del 10 aprile 2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di terzo livello, denominata "Affari generali del personale e funzioni consultive su progetti obiettivo" alla dipendente Antonietta Bianco, matr. 10044506;
- la nota prot. n. 262903 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio" con la quale è stata individuata la dipendente Antonietta Bianco quale responsabile di procedimento inerente alle funzioni dell'elevata qualificazione assegnata;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria è completa e, giusta nota prot. n. 262896 del 12 aprile 2024, è stata condivisa dalla dipendente Nicole Samà, matr. n. 10048011, in relazione alle misure alternative alla rotazione, per come previsto da vigente P.T.P.C.T. 2024/2026 e per come, tra l'altro, suggerite dal P.N.A.;
- il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;

PRECISATO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 2 maggio 2023;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DECRETA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

2. DI PRENDERE ATTO della nota del 18 giugno 2024 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19 giugno 2024 al n. **OMISSIS** e successiva integrativa prot. n. **OMISSIS** di pari data e, per l'effetto, **COLLOCARE** il dipendente matr. n. **OMISSIS**, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in servizio presso la **OMISSIS** del Dipartimento **OMISSIS**, in aspettativa senza assegni a decorrere dal **OMISSIS** e sino al **OMISSIS**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4 della legge n. 56 del 19 giugno 2019 (*Concretezza nelle Pubbliche Amministrazioni*) e dell'art. 51 del CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali al fine di ricoprire l'incarico di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare a tempo determinato tra il personale del Ministero della Giustizia;

3. DI PRECISARE CHE:

- durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente e l'Amministrazione Regionale non produce alcun effetto giuridico, ivi compresa la maturazione delle ferie, ed economico neppure a fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto salvo unicamente il diritto alla conservazione del posto;
- qualora durante il periodo di aspettativa venissero meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'Ente inviterà il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il

- dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, sarà tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa con un preavviso di giorni 10 (dieci);
- al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza;
 - il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridica ed economica né del trattamento di quiescenza e previdenza;
 - al termine del periodo di aspettativa il dipendente non potrà richiedere altro periodo se non intercorrono almeno 4 (quattro) mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti;
 - nei confronti del dipendente che non riprenderà servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 72 (*Codice disciplinare*) del CCNL 16 novembre 2022 relativo al Personale del Comparto delle Funzioni Locali;

4. DI NOTIFICARE il presente decreto:

- al dipendente matr. **OMISSIS**;
- al Dipartimento **OMISSIS**;
- al Settore Contenzioso del Personale, Archivio del Personale e Gestione Applicativi, Organizzazione e Sviluppo Competenze, Gestione Strutture Speciali" del Dipartimento ORU, per i successivi adempimenti di competenza;
- al Settore Gestione Economica e Previdenziale del Personale del Dipartimento ORU, per i successivi adempimenti di competenza;

5. DI PROVVEDERE:

- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PRECISARE CHE, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro nei modi, per gli effetti e termini di cui agli artt. 409 e ss. del Codice di Procedura Civile.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonietta Bianco
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROBERTA CARDAMONE
(con firma digitale)